




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**



**CENTROSTUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE BANDI ANOMALI CNI - ORDINI
ROMA 18 aprile 2015 - Radisson Blu Hotel, via F. Turati n° 171**

**MICHELE LAPENNA
Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

Dal 21 dicembre 2013:

E' entrato in vigore il **D.M. n.143 del 31 ottobre 2013**

“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”

che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

DETERMINAZIONE ANAC 4/2015 - INQUADRAMENTO GENERALE CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI

La Determinazione ANAC 4/2015 ha ribadito:

- ✓ Che **nel determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato" è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143;**
- ✓ Che per quanto attiene alla **nuova classificazione dei servizi professionali ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;**
- ✓ Che in relazione alla **comparazione** tra la classificazione prevista dal DM 143/2013 e la normativa previgente, ai fini della dimostrazione dei requisiti, le stazioni appaltanti **evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare, evidenziando come, in caso di incertezze, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione** professionale svolta.

IL PROGETTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dei corrispettivi per gli incarichi di progettazione non possono limitarsi quindi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.

TALE NORMA E' TOTALMENTE INAPPLICATA

Sul punto l'AVCP con Parere di Precontenzioso n.52 del 10/04/2013

Deliberazione 49/2012 e Determinazioni 5/2010 ha precisato che:

“la determinazione dell'importo a base di gara impone un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale che, peraltro è funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara”.

Nell' inquadramento generale l'Autorità ribadisce:

- ✓ Che al **Responsabile Unico del Procedimento** è demandato il compito di redigere il **documento preliminare alla progettazione**;
- ✓ Che è **obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso a procedure più rigorose**;
- ✓ Che la **consulenza** di ausilio alla progettazione **non è consentita** dal quadro normativo in materia e che **l'art. 91 comma 3 del Codice vieta espressamente il subappalto** delle attività di progettazione;

Personale richiesto

Art. 263 DPR 207/2010 comma 1 d)


“numero del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (...), in una misura variabile tra **2 e 4 volte** le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico”

Media del numero minimo di personale richiesto nei bandi 2014:

6,1

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Imprese attive in Italia per numero di addetti*



* dati Istat – Censimento dell'Industria e dei Servizi 2011

Fatturato richiesto

art.41 comma 2 del Codice, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che:

“.....sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale...”. Non è più consentito dunque alcun automatismo nell'applicazione dell'art.263, comma 1, lett. a) del DPR 207/2010, fatturato globale negli ultimi cinque anni compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta. Relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'AVCP hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara con le deliberazioni 40/2013 e 92/2012 e il parere sulla normativa 59/2009.

Il 36%

**dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione)
chiede un fatturato almeno 3 volte superiore
all'importo a base d'asta**

L'ANAC afferma che la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice degli Appalti, incide sui requisiti indicati alle lettere a) e d) dell'art. 263 del Regolamento, consentendo **di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale** (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché **di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale** (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.

Con riferimento ai requisiti di fatturato, l'Autorità considera congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l'importo della gara (corrispondente all'estremo superiore previsto dalla lett. a).

Obbligo dell'utilizzo del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Art. 266, comma 4, DPR 207/2010

*“Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**”* prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- a) **adeguatezza dell'offerta** secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
- b) **caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;**
- d) **riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.**

Rispetto dei limiti indicati per quanto concerne i pesi assegnati ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 266, comma 5-6, DPR 207/2010

*“5. I **fattori ponderali** da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:*

- per il criterio **a)**: da 20 a 40;
- per il criterio **b)**: da 20 a 40;
- per il criterio **c)**: da 10 a 30;
- per il criterio **d)**: da 0 a 10.

- a) adeguatezza dell'offerta
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo

*6. **La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento.** Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.*

In materia di aggiudicazione l'ANAC ha confermato, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, l'obbligatorietà del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all'art. 266 del Regolamento. L'Autorità afferma inoltre che tale criterio, come unico criterio di aggiudicazione, trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81 comma 1 del codice, ed è visto con favore anche dal legislatore comunitario che, con l'art. 67 della direttiva 2014/24, incoraggia l'utilizzo del c.d. criterio del miglior "rapporto qualità/prezzo".

Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a 100.00 euro e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere.

Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell'opera, l'ANAC conferma la possibilità di ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all'art. 124, co. 8, del Codice.

Indicazione del massimo ribasso consentito nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100 mila euro

Art. 266, comma 1, lettera C n.1 DPR 207/2010

“nel caso di procedura aperta o negoziata del bando l’offerta è racchiusa in un plico che contiene: (...)

c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:

*1) **ribasso percentuale unico**, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque **non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento**”*

Fissazione della soglia e formula per il prezzo


Con riferimento al soglia di massimo ribasso previsto **Art. 266, comma 1 lettera C del DPR 207/2010**, **l'ANAC ritiene che detto limite non possa essere previsto.**

Relativamente alla valutazione del prezzo, l'ANAC ha ribadito che occorre fare riferimento alla formula prevista dall'allegato M al Regolamento che penalizza il punteggio assegnato ad offerte di ribasso superiori alla media, disincentivando i concorrenti a formulare ribassi eccessivi ai quali possano corrispondere progetti di scarsa qualità.

L'ANAC invita inoltre le Stazioni Appaltanti a porre particolare attenzione nella applicazione dell'art. 83 comma 2 del Codice, che prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione relativamente all'offerta tecnica.

Art. 268 DPR 207/2010

“Ai servizi (...), con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del codice.



Nell' inquadramento generale l'Autorità ribadisce:

- ✓ **Che non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento;**

- **Una prima interpretazione** è quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente. In questo caso il ribasso verrebbe praticato non sulla base d'asta, ma su quest'ultima detratti i costi del personale. In sostanza si avrebbe una base d'asta "individualizzata" con evidenti sperequazioni fra i concorrenti.

- **Una seconda interpretazione** è quella secondo cui, effettivamente, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo.

In questi casi *"l'esclusione di fatto dalla determinazione del prezzo più basso di alcuni fattori di costo, sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica"*. (AVCP segnalazione 19/3/2014 n. 2).


SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Gli elementi presi in considerazione nella scheda di segnalazione si desumono direttamente dalle anomalie evidenziate e attengono:

- Alla Applicazione delle Procedure di Gara;
- Alla individuazione del Criterio di Aggiudicazione;
- Alla Determinazione del Corrispettivo da Porre a Base di Gara;
- Alla Corretta Identificazione delle Classi e delle Categorie;
- Alla Richiesta dei Requisiti di Partecipazione;
- Alla Individuazione del Ribasso;
- Allo Scorporo del Personale;
- Alla Richiesta illegittima di Cauzioni;
- Alla Presenza di Eventuali Altre Anomalie.

Alla Scheda di Segnalazione fa seguito una serie di lettere tipo per note di diffida/richiesta di ritiro in sede di autotutela da inviare alle Stazioni Appaltanti.

PROCEDURA INFORMATIZZATA



CENTROSTUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

HOME | PRIMO PIANO | APPROFONDIMENTI | TEMI | PUBBLICAZIONI | RASSEGNA STAMPA | NOTIZIE | VIDEO | IL CENTRO STUDI | CONTATTACI

Cerca... Ricerca avanzata

Seguici [Twitter] [Facebook] [YouTube] [LinkedIn] 08 aprile 2015

Ufficio comunicazione: Antonio Felici

APPROFONDIMENTI

Assemblea CNI: la relazione del Presidente Zambrano
La relazione del Presidente in occasione dell'Assemblea nazionale del CNI.

Gli ingegneri chiedono alla politica investimenti e norme, puntando alla qualità dei progetti.
In occasione dell'Assemblea del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata presentata la ricerca del Centro Studi del CNI "Ingegneri al la..."

Assemblea Nazionale del CNI: le parole di Zambrano
Il Presidente del CNI Armando Zambrano: "Rimettere al centro del dibattito il lavoro, ripensare il sistema di norme e regole soprattutto per..."

Assemblea Nazionale del CNI: Le parole di Bontà
Il Vice Presidente Vicario Cni Fabio Bontà: "Investimenti, programmazione, progettazione e qualità sono, a nostro modo di vedere, le leve pe..."

[VEDI TUTTO](#)

Iscriviti alla nostra newsletter

Servizio Comunicati CentroStudiCNI

Servizio Rassegna Stampa CentroStudiCNI

Email a cui inviare la newsletter

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)

RASSEGNA STAMPA

La Rassegna Stampa del 06 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 07 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 05 aprile 2015


La Rassegna Stampa del 04 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 03 aprile 2015

[VEDI TUTTO](#)

LA NOTA

La Nota alla rassegna stampa di febbraio 2015



Informazioni generali

Codice CIG *

Oggetto/incarico *

Ente appaltante *

Importo (base d'asta)

Scadenza *

Procedura

Criterio

Quadro economico importi e identificazione opere

Importo opere

classe/cat (ID.Opere) Importo

Altri dati

Il calcolo del corrispettivo è stato effettuato in base a:

Nel bando è allegato lo schema di contratto

Nel bando è allegato il calcolo analitico del corrispettivo

Nel calcolo del corrispettivo il costo del personale è scorporato

Nel bando è indicato il valore della soglia del massimo ribasso consentito

Nel bando è richiesta impropriamente una cauzione

Ha provveduto ad effettuare il ricalcolo per la verifica del corrispettivo ed è uscito un importo diverso da quello a base d'asta

Ulteriori anomalie

Commenti

Fatturato Globale Anni Multiplo Sono indicate le motivazioni?

Servizi Anni Multiplo Sono indicate le motivazioni?

Servizi di punta Numero servizi Anni Multiplo Sono indicate le motivazioni?

Allega il bando * Choose File No file selected

Captcha * TQZvN